



COMUNE DI MATERA

STATUTO

Approvato con atto di C.C. n. 25 del 14.04.2015

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

1. Il Comune di Matera è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità assicurando il buon funzionamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa.
3. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella vita sociale, culturale ed economica e nella formazione della giunta e degli organi collegiali non elettivi del Comune e di enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti del comune nei predetti enti, aziende e istituzioni, garantisce la presenza di entrambi i sessi.

Art. 2

Territorio, sede ed emblemi comunali

- 1 Il territorio ha una superficie complessiva di kmq 387,400.
- 2 E' delimitato dai Comuni di Ginosa, Laterza, Santeramo, Altamura, Gravina, Irsina, Grottole, Miglionico, Pomarico e Montescaglioso.
- 3 La sede del Comune è situata nel Palazzo Municipale. Gli Organi comunali di norma si riuniscono nella sede del Comune; possono però riunirsi anche in sedi diverse.
- 4 Il Comune è insignito del titolo di "Città" e, per gli avvenimenti del XXI Settembre 1943, è decorato di medaglia d'argento al valor militare, con DPR del 9 marzo 1966. Si caratterizza come "Città dei Sassi" e Città Bradanico-Murgiana. I Sassi di Matera ed il Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano sono patrimonio mondiale proclamato dall'Unesco il 9 dicembre 1993. Matera è definita "Civitas Mariae" e "Città per la pace e per i diritti umani" rispettivamente con deliberazione di C.C. n. 218 del 27 novembre 1954 e di G.C. n. 84 del 29 novembre 2002.
- 5 Lo stemma del Comune di Matera è costituito "D'azzurro al bue fermo d'argento con tre spighe in bocca e sulle corna una corona gigliata, sormontata in capo dalla lettera M, il tutto d'oro. Motto: Bos Lassus firmius figit pedem".
- 6 Il gonfalone del Comune, decorato con medaglia d'argento al Valor Militare, consiste in un drappo d'azzurro riportante lo stemma e terminante a punta.
- 7 Il Comune si fregia del proprio stemma; nelle cerimonie ufficiali e in altre ricorrenze e manifestazioni solenni fa uso del gonfalone.
- 8 E' demandato al Sindaco l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 3

Tutela del territorio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico

- 1 Il Comune promuove a salvaguardia dell'ambiente, per le necessità delle persone di oggi e in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio, l'uso sostenibile ed equo delle risorse, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche ed archeologiche del territorio comunale.
- 2 In particolare attua le iniziative finalizzate alla conservazione, al recupero, al risanamento ed alla valorizzazione degli antichi "Rioni Sassi" e del Parco della Murgia

Materana, centro storico, borghi e quartieri, nonché, anche d'intesa con la Regione, la Provincia ed i comuni limitrofi interessati, alla tutela e allo sviluppo dell'area murgiana, dell'Oasi San Giuliano e dell'agro.

- 3 Annualmente il Consiglio Comunale si riunisce per approfondire e verificare le iniziative assunte dal Comune ed i relativi risultati conseguiti per le finalità esposte al comma precedente.

Art. 4

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Stabilisce le norme fondamentali dell'ente ed, in particolare:
 - a) specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia delle minoranze;
 - b) determina l'ordinamento generale dei servizi pubblici del Comune;
 - c) definisce il quadro normativo di riferimento delle forme di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
4. Il Comune di Matera ha potestà regolamentare nelle materie demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.
5. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 5

Finalità e funzioni

- 1 Il Comune di Matera, quale città europea e del mondo, Capitale Europea della Cultura 2019, assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Europea delle autonomie locali; coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Basilicata, la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.
- 2 In particolare il Comune di Matera:
 - a) promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia;
 - b) individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani la condizione indispensabile atta a preservarla; a questo fine promuove e divulga iniziative culturali di ricerca, di educazione e di informazione tese a fare del territorio comunale un luogo di pace che sappia favorire forme concrete di cooperazione internazionale, anche con le Associazioni che promuovono i valori della pace e della solidarietà internazionale;
 - c) individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio imprescindibile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale; tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e culturali del territorio comunale, al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
 - d) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nelle sue varie

forme, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli;

- e) adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. Assicura la presenza di entrambi i generi nella Giunta e la promuove negli Organi Collegiali del Comune. Si dota di organismi specifici per la realizzazione e valorizzazione della presenza femminile nella organizzazione e gestione della vita sociale, culturale ed economica della città, considerando la differenza di genere risorsa ed elemento di arricchimento della società;
 - f) riconosce la rilevanza economica e sociale dell'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città una finalità prioritaria di qualità della vita collettiva;
 - g) promuove forme integrate di intervento in materia di sicurezza sociale, di tutela attiva della salute, dell'assistenza, di lotta all'emarginazione, affrontando ogni forma di disagio sociale e personale, garantendo e tutelando i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione, con particolare attenzione a quella anziana ed al disagio giovanile. Il Comune persegue tali obiettivi operando con il più ampio coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato e promuovendo una diffusa educazione alla salute nell'ambito di una generale politica di prevenzione;
 - h) promuove la solidarietà della comunità materana in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate; sviluppa e promuove l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio comunale, attivando adeguate politiche di accoglienza, valorizzando e rispettando le varie forme di cultura, di socialità e di costume, nel segno di una società solidale, multietnica e multirazziale;
 - i) riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia e si adopera, con il concorso della famiglia, per far partecipare i bambini e gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come cittadini a pieno titolo;
 - j) promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con l'Università di Basilicata, nelle Facoltà con sede a Matera e le altre Istituzioni scolastiche e culturali;
 - k) promuove le iniziative pubbliche e incentiva quelle private per favorire l'economia della città; persegue la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali anche attraverso adeguate politiche di diritto allo studio e alla formazione permanente;
 - l) favorisce libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo in ogni sua forma, promuovendone le iniziative; riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo; incentiva lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;
 - m) promuove, con il concorso degli enti competenti e con i privati in forma singola o associata, la soluzione del problema abitativo.
 - n) promuove forme di gemellaggio con altri paesi al fine di favorire la reciproca conoscenza e valorizzazione di usi e culture diverse;
 - o) promuove politiche concrete di rispetto per gli animali utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate condizioni di esistenza e aderisce alla dichiarazione universale dei diritti degli animali.
- 3 Il Comune di Matera persegue le proprie finalità assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione, favorendo forme di coordinamento ed integrazione tra i propri programmi e quelli di altre comunità.
- 4 Il Comune di Matera esercita le proprie funzioni assicurando il confronto e la

partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni sociali, economiche e sindacali rappresentative degli interessi diffusi della cittadinanza.

- 5 Il Comune di Matera è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione; esercita, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
- 6 Il Comune di Matera esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 6

Organi del Comune

- 1 Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
- 2 Gli Organi esercitano le proprie competenze nel rispetto ed in conformità al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo propri di detti organi e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti.
- 3 Il comportamento dei componenti degli organi, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Il Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
- 2 Il Consiglio Comunale può adottare mozioni o ordini del giorno per esprimere gli orientamenti della comunità su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale aventi rilievo generale.
- 3 Il Consiglio Comunale si avvale, nei casi espressamente previsti dallo Statuto, di Commissioni Consiliari.
- 4 Le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo riguardano l'attività degli organi e dell'organizzazione comunale, nonché quella svolta attraverso istituzioni, aziende, società o altre forme associative e di cooperazione.
- 5 Il Consiglio Comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre, anche per il tramite delle Commissioni Consiliari, di consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
- 6 Nell'esercizio del controllo amministrativo, il Consiglio Comunale si avvale, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, della collaborazione del Collegio dei Revisori, nonché del servizio per il controllo di gestione in materia di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche.
- 7 Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, avuto riguardo a requisiti di competenza e professionalità e garantendo, nel

complesso delle nomine, la presenza di entrambi i generi.

- 8 Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 9 Il Consiglio Comunale, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e, dei pubblici esercizi si avvale degli apporti delle organizzazioni e delle associazioni interessate.
- 10 Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 11 Il Consiglio Comunale non può delegare le sue funzioni ad altri Organi.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, nel quadro dei principi del presente Statuto, con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali e le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio comunale e ai Gruppi consiliari servizi ed attrezzature, nonché le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente, comunicata al Sindaco e ai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Le votazioni sono di norma effettuate con voto palese; le votazioni con voto segreto sono stabilite nei casi previsti dal regolamento.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Per particolari motivi di ordine sociale e politico, il Consiglio Comunale può essere convocato in adunanza "aperta" secondo le norme del regolamento.
6. Quando lo richiedono il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta protocollata inserendo all'ordine del giorno le questioni poste.

Art. 9

Prima seduta del Consiglio comunale

- 1 La prima seduta del Consiglio comunale neoeletto è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione.
- 2 La prima seduta del Consiglio comunale deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale.
- 3 In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 10

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla contestazione di tali cause nonché procedendo

immediatamente all'eventuale surroga dei consiglieri proclamati eletti dimissionari e/o decaduti per qualsiasi causa.

2. La seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue:
 - con l'elezione del Presidente e di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. Il Vice Presidente Vicario è eletto tra i rappresentanti dell'opposizione politica, qualora il Presidente del Consiglio sia espressione della maggioranza, secondo le modalità previste dal successivo art. 11;
 - con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta;
 - con la comunicazione dei nominativi dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - con l'elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 11

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
2. Sostituisce il Presidente ed i Vice Presidenti in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 12

Elezione, durata in carica e surroga del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, con votazioni separate, elegge con voto segreto e su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, da consegnare al Consigliere Anziano prima della seduta, il Presidente del Consiglio e i due Vice Presidenti.
2. Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una successiva votazione, da tenersi entro i successivi dieci giorni, per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza indicata si procede, nella stessa seduta, alla elezione di entrambi con un'unica votazione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo.
3. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente Vicario il candidato appartenente alla coalizione opposta a quella del Presidente che abbia ottenuto il risultato più favorevole. In mancanza di tale candidato si procede ad un'ulteriore votazione in cui è eletto Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto più voti, indipendentemente dalla coalizione di appartenenza.
4. Il Presidente ed i due Vice Presidenti restano in carica per la metà della durata del Consiglio che li ha eletti, e comunque fino alla nuova nomina, salvo che cessino dalla carica per dimissioni o perché lo richiedano almeno i due terzi dei componenti il Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare. I due Vice Presidenti decadono contestualmente alla cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del Presidente. Per la restante parte della durata del Consiglio si procederà alla nomina, con le stesse modalità, del nuovo Presidente e dei due Vice Presidenti. Il Presidente uscente ed i due Vice Presidenti sono rieleggibili.

5. Il Presidente ed i due Vice Presidenti, in caso di morte, dimissioni o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione di cui al precedente comma 1.

Art. 13

Presidenza del Consiglio comunale

- 1 Il Presidente del Consiglio comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del regolamento consiliare;
 - b) cura il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta;
 - c) redige, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e coordina l'attività delle commissioni consiliari;
 - d) convoca e presiede le sedute consiliari;
 - e) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - f) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - g) concede la parola;
 - h) proclama il risultato delle votazioni;
 - i) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.
 - j) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve, altresì, le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione.
 - k) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
 - l) riceve la mozione di sfiducia del sindaco firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima di dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
 - m) riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio;
 - n) svolge ogni altra funzione attribuita per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce, in particolare nella convocazione, nella direzione e nelle attività delle sedute consiliari e delle sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, nonché nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale nelle pubbliche cerimonie. Il Vice Presidente Vicario svolge altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuire stabilmente o per un periodo determinato.
3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano, così come definito dalla legge.
4. Convoca le commissioni consiliari per l'elezione del Presidente.

Art. 14

Linee programmatiche del mandato

- 1 Il Consiglio comunale viene convocato entro venti giorni dalla prima seduta per la presentazione da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2 Nei successivi venti giorni, il Consiglio comunale esamina e discute le suddette linee

programmatiche.

Art. 15

Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche

- 1 Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.
- 2 La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al comma precedente, avviene secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
- 3 Il Consiglio comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le linee da perseguire.

Art. 16

I Consiglieri Comunali

- 1 I Consiglieri comunali, rappresentano l'intera comunità, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e in piena libertà di opinione e di voto.
- 2 Entrano in carica dopo le elezioni, fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità di cui al precedente art. 10, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
- 3 La posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei Consiglieri, nonché la loro rimozione o sospensione sono regolati dalla legge.
- 4 I Consiglieri, ancorchè singoli, eletti in una lista che ha partecipato alle elezioni comunali costituiscono un gruppo consiliare.
- 5 I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di prendere la parola, di presentare proposte di deliberazione su ogni questione relativa ad oggetti di competenza del Consiglio, di presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione, di formulare interrogazioni e mozioni, nonché di proporre ordini del giorno.
- 6 Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni e documentazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- 7 Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.
- 8 Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Art. 17

Decadenza dei Consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

- 1 La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere

comunale con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso, garantendo il diritto del consigliere di far valere le cause giustificative.

- 2 Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 18

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

- 1 La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci.
- 2 La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento consiliare e definisce la programmazione dei lavori del Consiglio comunale. Il Presidente, qualora ne ravvisi l'utilità, può invitare alle riunioni della conferenza il Sindaco o un suo delegato.
- 3 Il Segretario Generale o il responsabile dell'ufficio di Segreteria Generale assistono ai lavori della Conferenza.

Art. 19

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni permanenti.
2. Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
3. Le Commissioni permanenti sono composte da soli consiglieri e con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i Gruppi.
4. I Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti sono eletti fra i componenti di ciascuna commissione con il voto della maggioranza dei suoi componenti e cessano dalla carica per dimissioni o perché lo richiede almeno la maggioranza dei consiglieri componenti. Ogni consigliere comunale ha il diritto di far parte almeno di una commissione consiliare permanente.
5. In assenza del Presidente le commissioni consiliari sono convocate e presiedute dal consigliere anziano di ciascuna commissione.
6. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali, appositamente costituite per periodi determinati eventualmente prorogabili, compiti di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie.
7. Il Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti, può istituire al proprio interno, per periodi determinati eventualmente prorogabili, Commissioni di indagine su attività dell'amministrazione. Le Commissioni sono composte da n. 3 consiglieri di maggioranza e da n. 2 consiglieri di minoranza. Nelle materie deferite, tali Commissioni hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti.
8. Nelle materie di propria competenza, le Commissioni permanenti possono richiedere alla Giunta chiarimenti ed informazioni su qualsiasi deliberazione dalla stessa adottata.
9. Il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio comunale hanno diritto e, se richiesti, sono tenuti a partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti. Il Sindaco e gli Assessori devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono con le modalità previste dal regolamento.

10. Le Commissioni permanenti possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni di dirigenti e di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti, istituzioni, aziende dipendenti e società controllate. Possono, altresì, invitare amministratori, dirigenti e funzionari delle società partecipate.
11. Le Commissioni permanenti possono inoltre consultare enti ed associazioni o rappresentanti di gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi.
12. Le donne elette in Consiglio comunale si costituiscono in Commissione con compiti di iniziativa programmatica e valutazione di atti di indirizzo relativi a temi legati ai diritti delle donne e di promozione delle politiche di pari opportunità, di concerto con le rappresentanze delle Associazioni femminili e sociali.
13. La Commissione suddetta, annualmente, relaziona al Consiglio sull'attività svolta, evidenziando i problemi aperti, i settori di possibile intervento e le priorità emerse, anche attraverso contatti con il territorio in relazione alle politiche di genere.

Art. 20

Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio comunale

- 1 La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio formula proposte relative allo Statuto e al Regolamento, esprime pareri sulle questioni di interpretazione e sui conflitti di competenza.
- 2 La Commissione è composta da un solo rappresentante di ogni gruppo consiliare, vi partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato, i due Vice Presidenti, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 21

Il Sindaco

1. Il Sindaco:
 - a. è l'organo titolare della direzione amministrativa e di governo dell'ente;
 - b. è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è a tutti gli effetti componente del Consiglio Comunale con potere di voto;
 - c. presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
 - b) rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da

- specifiche disposizioni di legge;
- e) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili ed urgenti;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - g) almeno una volta all'anno, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - h) nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
 - i) può revocare uno o più Assessori e provvedere alla relativa sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - j) delega agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo e di controllo per settori organici di materie, e per specifici progetti anche di carattere intersettoriale;
 - k) nomina e revoca il Segretario Generale;
 - l) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali; assegna ai dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di settori; attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.
 - m) definisce, con l'ausilio del Segretario Generale, i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;
 - n) promuove ed assume iniziative, unitamente alla Giunta, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale, atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - o) può chiedere, con le modalità indicate dal regolamento, la convocazione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e del Consiglio Comunale, nonché la fissazione di determinati punti all'ordine del giorno del Consiglio medesimo;
 - p) può proporre a singoli componenti il Consiglio, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, incarichi speciali su temi specifici;
 - q) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) promuove e assume iniziative per la conclusione di accordi di programma e vigila sulla loro esecuzione;
 - s) indice i referendum comunali e convoca i relativi comizi elettorali secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento;
 - t) stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
 - u) concede il patrocinio del Comune secondo le disposizioni del regolamento;
 - v) autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;
 - w) ha potere di ordinanza nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 23

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento permanente viene attivata, di concerto con il Presidente del Consiglio, dal Vice Sindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
4. Il Vice Sindaco o l'Assessore anziano, nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.
6. Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
7. Del deposito della lettera di dimissioni deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte del Segretario Generale.
8. Il Presidente del Consiglio, entro il termine di dieci giorni dal loro deposito in Comune, convoca il Consiglio per la presentazione delle dimissioni e fissa il giorno dell'adunanza.

Art. 24

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta, presentata e discussa nei termini di legge. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato un Commissario.
3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 25

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 26

La Giunta

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune, dando attuazione agli indirizzi generali del Consiglio comunale, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli

obiettivi e delle finalità dell'Ente.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco medesimo in misura non superiore a quello massimo previsto dalla legge.
3. La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi, dopo la scadenza, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 27

Gli Assessori

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
2. La legge disciplina la posizione, lo stato giuridico, le indennità, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti della Giunta.
3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono contenute nell'atto di nomina comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, così come delle eventuali modificazioni viene sempre data comunicazione al Consiglio medesimo.
4. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta in rapporto di collaborazione e nell'ambito delle attribuzioni delegate dal Sindaco.
5. Gli Assessori cessano dalla carica per revoca, decadenza e rimozione nei casi e secondo le procedure di legge, nonché per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione al Protocollo Generale.
6. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
7. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

- 1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età.
- 2 La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.
- 3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.
- 4 Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, un dirigente all'uopo delegato.
- 5 Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, all'Albo Pretorio on line del Comune. Il testo delle deliberazioni viene messo a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento.

Art. 29

Competenze della Giunta

- 1 La Giunta, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio

- ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso e, in generale, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
 - 3 E' di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 30

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune di Matera informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante ai dirigenti.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è improntato ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. L'organizzazione è strumento fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale fissa i criteri e i concetti generali che la Giunta utilizza per definire le logiche che presiedono all'organizzazione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. L'organizzazione dell'Ente si articola in settori, servizi, uffici e servizi di staff secondo uno schema organizzativo che è predisposto dal Segretario generale e approvato dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 31

Profilo del sistema decisionale

1. Gli organi istituzionali dell'Ente stabiliscono gli indirizzi generali dell'amministrazione, li traducono in obiettivi e programmi, ne controllano l'attuazione, verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive da essi impartite.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale definiscono e approvano le strategie, i programmi e i progetti per realizzare gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale.
3. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo politico-amministrativo o nella realizzazione di un progetto.
4. Il Sindaco, e gli assessori sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, formulano direttive al fine di stabilire i criteri a cui i dirigenti devono attenersi

nell'attuazione dei programmi e progetti e, in generale, nelle finalità da conseguire nell'esercizio delle proprie funzioni.

5. La Giunta comunale delibera atti di indirizzo con cui definisce obiettivi specifici e criteri di attuazione, che il Segretario e i dirigenti devono perseguire e utilizzare, sia per modificare o specificare obiettivi e criteri già previsti dal Piano esecutivo di gestione vigente, sia per formulare direttive su nuovi orientamenti e obiettivi politico-amministrativi.
6. Assessori e dirigenti cooperano per integrare e realizzare attività e politiche dell'amministrazione, valorizzando le diversità dei rispettivi ruoli, esplicitando e confrontando gli obiettivi e le attese reciproche, identificando e concordando soluzioni adeguate alla complessità dei problemi.
7. Segretario e Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
8. La Giunta prevede e disciplina strumenti di controllo interno a garanzia dell'efficienza, della trasparenza, dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 32

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità alle leggi vigenti, l'assetto organizzativo del Comune di Matera, secondo obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. Esso costituisce la fonte cui devono conformarsi, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, gli altri regolamenti comunali.

Art. 33

Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco, tenuto conto dell'idoneità dei dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali, attribuisce gli incarichi di direzione a dirigenti o a funzionari con compiti direttivi già dipendenti presso l'Ente, nonché a dirigenti o funzionari direttivi assunti con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché dalla normativa vigente. Delle suddette attribuzioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale. L'attribuzione di tali incarichi è operata con provvedimento espresso.
2. Gli incarichi dirigenziali dei settori dell'ente sono conferiti in base alla struttura organizzativa vigente, nei limiti delle disponibilità di organico e negli altri casi previsti dalla legge.
3. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.

Art. 34

Responsabilità dirigenziali

1. Spetta ai dirigenti la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Sindaco e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

2. I dirigenti sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale.
3. I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani e i programmi dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio.

Art. 35

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la funzione principale di assicurare l'assistenza e la competenza giuridico-amministrativa necessarie perché l'azione politico-amministrativa dell'Ente si svolga in piena legalità, sviluppando e valorizzando i poteri e le opportunità dell'autonomia del governo locale, sia sul piano istituzionale sia sul piano normativo.
2. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ha la competenza diretta del servizio organizzazione e gestione del personale, inoltre, fatte salve le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge, provvede a:
 - a) cooperare sul piano tecnico-professionale con il Sindaco, con la Giunta e con i dirigenti nell'esame, istruttoria e valutazione degli aspetti giuridico-amministrativi dei progetti, iniziative e programmi dell'Amministrazione;
 - b) stimolare e supportare gli organi dell'Ente nello sviluppo di cultura e di prassi giuridico-amministrative centrate sull'autonomia di giudizio e di governo, sulla eccellenza dell'azione gestionale e dei servizi, sulla costante ricerca di soluzioni tecniche appropriate e al servizio delle scelte politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione;
 - c) stimolare e supportare gli organi dell'Ente nella regolamentazione delle attività e dei servizi, con l'obiettivo di semplificare norme e comportamenti dell'intera amministrazione;
 - d) assistere il Consiglio e la Giunta nel processo di formazione ed elaborazione delle decisioni, per garantire che siano prese tenuto conto di tutti gli aspetti giuridico-amministrativi ad esse connessi; nei casi di particolare complessità o qualora non siano ancora acquisiti tutti gli elementi conoscitivi è facoltà del Segretario effettuare in tempi adeguati i necessari approfondimenti istruttori;
 - e) coordinare il processo di predisposizione ed esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, individuando a tal fine le procedure necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai dirigenti competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato;
 - f) supportare tutti gli organi dell'Ente in materia di assicurazione della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, sia partecipando con modalità appropriate al processo di formazione dell'atto amministrativo, sia esprimendo un parere se richiesto da chi è responsabile ad emanare l'atto stesso e questo presenti particolari complessità tecnico-giuridiche.
 - g) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

- i) In caso di assenza o impedimento del segretario generale, questi ne affida le funzioni ad un dirigente dell'Ente, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; tali funzioni sono esercitate cumulativamente alla direzione di un settore.

CAPO II I SERVIZI E LE FUNZIONI

Art. 36

Modalità di erogazione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme che assicurano la migliore e più efficiente realizzazione degli stessi, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o comunque di capitale.
3. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e della Giunta, sulla base di valutazioni di opportunità, di efficacia, di convenienza economica, di efficienza di gestione avendo riguardo alla natura del servizio da adeguare ai concreti interessi pubblici da perseguire.
4. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione tecnico-economica predisposta dai dirigenti del Comune accompagnata dal parere del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art. 37

Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Gli statuti o i regolamenti degli enti, aziende o istituzioni precisano i requisiti che debbono possedere i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità del voto, le modalità di nomina e le competenze del direttore.
4. Gli amministratori possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge o gravi irregolarità nella gestione o documentata inefficienza o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi del comune ovvero di pregiudizio degli interessi del comune.

Art. 38

Azienda speciale ed istituzioni

1. Nello svolgimento dei propri compiti il Comune può avvalersi di Aziende Speciali ed istituzioni.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica e secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 39

Competenza delle istituzioni

1. Per la gestione di servizi di interesse sociale, il Comune si può valere di una o più istituzioni, privilegiando quelle costituite dagli stessi soggetti interessati, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.
2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.
3. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

Art. 40

Partecipazione a società di capitali

1. Il comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale; la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza; l'erogazione di servizi in favore di enti o aziende pubblici o privati aventi come oggetto l'innovazione delle amministrazioni in materia di organizzazione, tecnologie, mezzi, formazione e sviluppo delle risorse.
2. La partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo, controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
3. La indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti deve essere riportata nella deliberazione consiliare di partecipazione alla società.
4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

Art. 41

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di innovazione e di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti pubblici e privati, enti locali, istituzioni, aziende

pubbliche e private, per svolgere in modo coordinato e con reciproca utilità funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare finalità, durata, rapporti finanziari, obblighi reciproci e garanzie tra i singoli contraenti, modalità di coordinamento, modalità di eventuale conferimento di capitali e beni in dotazione.

Art. 42 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e/o altri enti pubblici approvando, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità secondo le quali il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei voti, può deliberare il recesso dal Consorzio quando non sussistano più le condizioni per la gestione dei servizi convenzionati, nonché deliberare altresì la modifica della quota di partecipazione.

Art. 43 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici e privati, il Sindaco, può promuovere la conclusione o la partecipazione ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco, con proprio atto formale, e sulla base di indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale previa autorizzazione della Giunta Comunale approva l'accordo e ne può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

CAPO III CONTABILITA' – FINANZA

Art. 44 Disciplina della contabilità comunale

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento in conformità alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nello statuto.
2. Tale regolamento individua i principi che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti gestionali in termini finanziari, patrimoniali ed economici.
3. Il regolamento prevede altresì le metodologie di contabilità analitica e l'effettuazione di controlli nella gestione.

Art. 45

Programmazione economico-finanziaria e di bilancio

1. Il Comune informa la propria attività utilizzando gli strumenti della programmazione economico-finanziaria.
2. La programmazione economico-finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento di cui elementi fondamentali sono la relazione previsionale programmatica, il bilancio pluriennale, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

Art. 46

Autonomia Finanziaria e risorse

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.
3. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Art. 47

Contabilità Finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2. La proposta di bilancio è predisposta dalla Giunta, previo confronto con la competente Commissione consiliare permanente, in ordine alle priorità da perseguire ed ai metodi di impostazione. La Giunta, al fine di consentire le consultazioni previste dal presente Statuto, presenta al Consiglio la proposta di bilancio almeno venti giorni prima del termine della sua approvazione.
3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione. Al bilancio è allegato il piano degli investimenti che, con gli effetti indicati dal regolamento di contabilità, specifica, per ciascun intervento previsto, i tempi e le modalità di realizzazione nonché i finanziamenti necessari.
4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua

approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione che approvi il rendiconto della gestione.

Art. 48

Demanio e patrimonio

1. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina la gestione, l'utilizzazione e la conservazione dei beni comunali.
2. Il Consiglio comunale adotta il programma delle alienazioni dei beni, con l'indicazione delle modalità. La Giunta provvede agli adempimenti conseguenti alle suddette direttive programmatiche.

Art. 49

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità alla legge. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
2. Al Collegio dei Revisori sono affidati i compiti:
 - a) di controllo concomitante, inteso come collaborazione con il Consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
 - b) di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - d) di carattere consultivo e propositivo intesi ad esprimere rilievi e proposte tendenti a consentire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'ente.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare ai lavori del Consiglio comunale, senza diritto di voto.
4. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti coincide con gli esercizi finanziari del triennio. Il Collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del triennio al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Art. 50

I risultati, il controllo, le responsabilità della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico.
2. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

3. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
4. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo in forma semplice e comprensibile anche a non esperti apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il regolamento di contabilità definisce linee guida, processi e procedure del sistema di controllo della gestione, tenendo conto dell'obiettivo che i rapporti sull'andamento delle attività e della gestione siano redatti in modo comprensibile e tale da consentire una puntuale attività di controllo da parte della Giunta e del Consiglio ed una buona informazione per i cittadini.
6. Il regolamento di contabilità ed il regolamento dei contratti definiscono processi e procedure della gestione finanziaria ed economica dell'ente e delle modalità di stipulazione dei contratti e affidamento degli appalti.
7. I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
8. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

CAPO IV ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 51

I Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta comunale.
3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale secondo le competenze previste dalla legge.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE

Art. 52 **Principi generali**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 53 **Gli Istituti della Partecipazione**

1. Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:
 - a) le consulte;
 - b) le libere associazioni;
 - c) il volontariato;
 - d) l'iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte;
 - e) il referendum consultivo;
 - f) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - g) il diritto di accesso e di informazione;

Art. 54 **Le Consulte**

1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione, ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate con l'atto istitutivo.
2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.
3. Il Consiglio comunale con l'atto istitutivo individua la composizione della Consulta, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime pareri.

Art. 55 **Le Libere Associazioni**

1. Il Comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo con specifico regolamento agevolazioni economiche, nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, sedi, servizi comunali, in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte, applicando in loro favore la normativa regionale vigente.
2. Apposito regolamento stabilisce i criteri per l'uso degli spazi pubblici, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative organizzate dalle libere associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 56

Volontariato

- 1 Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.
- 2 Le associazioni del volontariato potranno essere sentite in occasione della predisposizione dei bilanci e dei programmi del Comune, e collaborare, attraverso specifiche convenzioni, alla realizzazione di progetti e alla gestione di servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle fasce di emarginazione e alla tutela ambientale.
- 3 Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite di interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
- 4 Il Sindaco o suo delegato, una volta all'anno, relaziona al Consiglio comunale in merito ai rapporti in atto fra Comune e volontariato.

ART. 57

Iniziativa Popolare

1. I cittadini, in numero non inferiore a duecento, e le loro organizzazioni possono rivolgere istanze e petizioni agli organi del Comune relative a indirizzi e orientamenti dell'organizzazione dei servizi dell'ente o dirette a richiedere l'emanazione di atti e provvedimenti di loro competenza. I regolamenti comunali determinano modalità, forme e tempi della risposta.
2. I cittadini in numero non inferiore a quattrocento e le organizzazioni possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando una proposta accompagnata da una relazione illustrativa.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
4. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale. Le proposte di iniziativa popolare sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge.

Art. 58

Referendum Consultivo

1. Su proposta della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali il Sindaco indice un referendum consultivo fra i cittadini tratti nelle liste elettorali per pronunciarsi in questioni interessanti l'intera comunità locale e in materia di esclusiva competenza comunale.
1. Oltre che ad iniziative degli organi comunali il referendum consultivo può essere promosso ad iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti in merito dell'Amministrazione.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

1. Il referendum è escluso nelle materie relative allo Statuto ed ai regolamenti, ai bilanci e agli atti e provvedimenti di natura finanziaria; di nomina, designazione e revoca di rappresentanti, di gestione del personale, di tutela dei diritti delle minoranze.
2. Sulla sua ammissibilità, si esprime entro 30 giorni la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari con parere motivato.
3. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale, nel periodo indicato nel regolamento. Il bilancio preventivo contiene una specifica posta per la copertura della spesa.
4. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il regolamento disciplina le norme per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui partecipino al voto la maggioranza degli aventi diritto ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori ai due terzi degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale adotta o propone al Consiglio Comunale, per le materie di competenza di quest'ultimo, un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, sul quale l'organo competente deve pronunciarsi entro sei mesi.

Art. 59

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quanto attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno, altresì, diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
4. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa competente dell'istruttoria e nell'adozione del provvedimento finale, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti, fermo restando che l'Amministrazione ha il dovere di concludere, nel termine sopra previsto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

Art. 60

Accesso agli atti e alle informazioni

1. Gli atti del Comune sono pubblici.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 61

Pubblicità degli atti amministrativi

- 1 Sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, le determinazioni dirigenziali, le ordinanze del Sindaco, ed in genere gli atti ufficiali del Comune ed ogni altro provvedimento o altro atto soggetto a pubblicità legale nell'Albo comunale.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalle legge.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
6. Il presente Statuto sarà sottoposto a verifica entro un anno.

Art. 63

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

3. Restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto disposto dalla legge e dallo Statuto.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello stesso, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.